



COMUNE DI SORESINA

PROVINCIA DI CREMONA

REGOLAMENTO DEL CENTRO DIURNO DISABILI “IL CALABRONE”

Approvato con deliberazione di C.C. n 12 del 02.03.2015

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il Centro Diurno Disabili, d'ora in poi C.D.D., è un servizio socio-sanitario semi residenziale che accoglie giornalmente persone disabili con gravi limitazioni dell'autonomia nelle funzioni elementari.

Il Centro mira alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione con l'obiettivo, da un lato, di sviluppare eventuali capacità residue, dall'altro di operare per il mantenimento dei livelli acquisiti.

Il C.D.D. si connota quale struttura d'appoggio e di sostegno alla vita familiare e di relazione, assicurando ai propri ospiti specifica e continua assistenza attraverso interventi socio-educativi e sanitari mirati e personalizzati.

ART. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il C.D.D. accoglie persone disabili con gravi e/o gravissime limitazioni dell'autonomia, dipendenti da qualsiasi causa, la cui compromissione è descritta da una delle 5 classi risultante dalla Scheda Individuale Disabile (SIDI), strumento di classificazione del livello di fragilità degli ospiti e di definizione dei minuti di assistenza individuali settimanali che il C.D.D. deve assicurare ai sensi della DGR n. 7/18334 del 23/07/2004.

Di norma vi accedono i soggetti che hanno compiuto il 18° anno di età fino al compimento del 65° anno di età, salvo casi particolari, valutati secondo le indicazioni della DGR 7/18334.

Al C.D.D. sono ammessi utenti residenti nel Comune di Soresina e nei Comuni limitrofi convenzionati.

ART. 3 MODALITÀ DI AMMISSIONE

L'accesso al C.D.D. avviene esclusivamente attraverso segnalazione da parte dei Comuni e/o dell'ASL. Non è ammessa utenza diretta.

La domanda di inserimento è formulata dalla famiglia del disabile tramite i Servizi Sociali di riferimento o l'Ufficio Disabili del Distretto Socio Sanitario.

L'équipe tecnica - formata dal referente del Comune di Soresina, referenti del comune inviante, referenti dell'ASL e coordinatore del Centro - prende in esame la richiesta e valuta i tempi e le modalità di osservazione e il successivo inserimento.

Per gli utenti non residenti l'ammissione al Centro è subordinata al formale impegno all'assunzione dell'onere della retta da parte del Comune di residenza.

ART. 4 MODALITÀ DI DIMISSIONE

Le dimissioni degli ospiti sono disposte dal Coordinatore del Centro qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- rinuncia della famiglia;
- esaurimento della validità di intervento del progetto educativo e necessità di predisporre un nuovo e diverso piano di trattamento;

- aggravamento della patologia tale che l'offerta educativa non sia più adeguabile alle caratteristiche della persona disabile;
- insorgenza di comportamenti e verificarsi di condizioni incompatibili con la vita comunitaria;
- raggiungimento del limite d'età (65 anni).

ART. 5 FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il C.D.D. è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00 per 235 giorni/anno come da normativa vigente.

All'inizio di ogni anno viene predisposto il calendario di apertura ed i periodi di chiusura del servizio agli utenti, comunicato alle famiglie utenti ed ai Comuni convenzionati.

ART. 6 ATTIVITÀ

Si individuano come fondamentali le attività previste nella della DGR 7/18334 del 23/07/2004 e precisamente: attività socio sanitarie ad elevato grado di integrazione, attività di riabilitazione, attività socio-riabilitative, attività educative.

Le prestazioni assicurate dal personale educativo e ausiliario sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi individuati nel Progetto Educativo e Assistenziale, predisposto annualmente per ciascun utente, attraverso attività riconducibili alle seguenti aree di intervento:

- area socio-sanitaria
- area dell'autonomia
- area motoria e psicomotoria
- area integrazione sociale
- area creativo-occupazionale
- area affettivo-relazionale
- area informatica.

Le attività svolte nel C.D.D. sono illustrate dettagliatamente nella Carta dei servizi.

ART. 7 PERSONALE

L'équipe del C.D.D. è costituita da un coordinatore, dal gruppo di educatori professionali e ausiliari socio assistenziali in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente.

Il numero degli operatori si attiene agli standard fissati dalla Regione ed è proporzionato alla quantità e alle caratteristiche dell'utenza.

Sono previste le seguenti tipologie di figure professionali:

- coordinatore/psicologo
- educatore professionale
- ausiliario socio assistenziali
- operatore socio sanitario
- addetto ai servizi ausiliari
- infermiere professionale
- fisioterapista.

L'équipe del C.D.D., nell'ambito delle singole professionalità, assicura le prestazioni previste dalla normativa regionale di riferimento e in particolare:

- direzione e coordinamento del Centro;
- programmazione delle attività;
- stesura e realizzazione dei Progetti Educativi/Assistenziali e loro verifica;
- partecipazione a riunioni settimanali di discussione e di approfondimento circa l'andamento dei casi e delle attività;
- coinvolgimento delle famiglie nel percorso educativo;
- raccolta sistematica mediante osservazioni sugli utenti di elementi utili alla programmazione degli interventi educativi e assistenziali;
- aggiornamento del fascicolo individuale degli utenti;
- partecipazione obbligatoria ai momenti di formazione ed attuazione dei progetti di formazione permanente;
- assistenza e cura della persona; igiene ambientale.

ART. 8 COORDINAMENTO

Il Coordinatore del C.D.D., designato dalla Cooperativa cui è affidata la gestione del personale, svolge le seguenti funzioni:

- assolve ai compiti organizzativi e gestionali del servizio;
- risponde della programmazione educativa;
- risponde dell'organizzazione dell'Equipe e delle attività del C.D.D.;
- verifica il raggiungimento degli obiettivi programmati;
- partecipa agli incontri con gli educatori e gli specialisti nel monitoraggio dei Programmi Educativi Individualizzati degli utenti;
- risponde della verifica dei programmi attuati;
- coordina l'attività formativa rivolta al personale del C.D.D.;
- è referente per l'ASL/Comuni/Enti;
- promuove gli interventi di rete con il territorio;
- formula proposte ai Servizi Sociali del Comune;
- prevede momenti di incontro con le famiglie, sia individuali che di gruppo;
- è membro del Comitato di gestione e svolge le funzioni di segretario.

ART. 9 VOLONTARIATO

Nell'ambito della gestione del Centro ci si può avvalere della collaborazione di Associazioni, Gruppi di Volontariato e di Servizio Civile e di singoli cittadini, in accordo con il Comune. L'organizzazione dell'attività dei volontari è curata dal Coordinatore del C.D.D. ed è di sostegno e supporto logistico e non in sostituzione del personale.

ART. 10 RETTE DI FREQUENZA

Le rette di frequenza a carico degli utenti del C.D.D. sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale, sentito il Comitato di gestione del Centro.

ART. 11 COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di gestione del C.D.D. è un organismo consultivo e propositivo in merito alla gestione e alla programmazione delle attività del Centro. Il Comitato provvede inoltre alla promozione sociale del C.D.D. nei confronti del territorio e dell'opinione pubblica.

Il Comitato di gestione è composto da:

- n. 4 rappresentanti del Consiglio comunale di maggioranza
- n. 1 rappresentante per ogni gruppo di minoranza presente in Consiglio comunale
- n. 2 rappresentanti dell'assemblea dei Comuni convenzionati, dalla stessa designati
- n. 2 rappresentanti delle famiglie
- assistente sociale del Comune di Soresina
- coordinatore del Centro
- n. 1 rappresentante degli operatori del Centro.

Il numero dei componenti può variare a discrezione dell'Amministrazione comunale ed essere integrato da altre figure appartenenti ad organismi esterni.

Il Comitato di gestione ha durata pari a quella del Consiglio Comunale e decade con la decadenza dello stesso.

Alla prima riunione del Comitato di gestione si provvede all'elezione del Presidente e del vicepresidente.

Il Comitato di gestione si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, comunque almeno 1 volta l'anno.

Viene convocato dal Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei componenti, ovvero a richiesta del Sindaco o dell'Assessore ai Servizi sociali.

ART. 12 ASSEMBLEA DELLE FAMIGLIE

L'Assemblea delle famiglie è composta dai famigliari degli utenti inseriti al C.D.D.

L'Assemblea delle famiglie si riunisce di norma almeno 2 volte l'anno.

Alla convocazione dell'Assemblea delle famiglie provvede il Coordinatore del Centro mediante avvisi scritti indicanti l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea delle famiglie:

- elegge i propri rappresentanti in seno al Comitato di gestione;
- esamina e discute l'offerta formativa del Servizio;
- promuove iniziative da proporre al Comitato di gestione inerenti la vita del C.D.D. e inerenti la problematica dell'handicap.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di gestione.

All'Assemblea delle famiglie possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i componenti del Comitato di gestione.

ART. 13 DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alla normativa vigente.